

CITTA' DI TORTOLI' PROVINCIA OGLIASTRA

UFFICIO DEL SINDACO

Via Garibaldi , 1 08048 Tel. 0782/600701 - Fax 0782-624210

Ordinanza n. _25_ del 05.04.2012

IL SINDACO

Vista la comunicazione della A.S.L. n. 4 di Lanusei , prot. n. 8678 dalla quale risulta che è stata confermata la presenza della LEPTOSPIROSI nel cane di cui è proprietario il sig. **XXXXX XXXXX**, nato a **XXXXX** il **XXXXXXXX** e residente a **XXXXXXXX** in via **XXXXXXXXXX, XX**;

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria 8/2/1954 n. 320 ;

Visto l'O.M. 4 settembre 1985;

Vista la Legge 23.12.1978 n. 833 ;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 ;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire l'eventuale diffusione del contagio;

In attesa di ulteriori accertamenti:

ORDINA

L'adozione delle seguenti misure:

- a) sequestro di tutto l'effettivo;
- b) isolamento dei capi infetti dai sani;
- c) distruzione dei feti e degli invogli fetali, quando non ne sia possibile l'invio urgente ed in condizioni di sicurezza, anche ai fini di diagnosi differenziale, ai laboratori di cui all'art. 67 del regolamento di polizia veterinaria;
- d) eventualmente estendere gli esami sierologici a tutto l'effettivo della specie colpita e ad animali di altre specie recettive mantenute in promiscuità o a stretto contatto;
- e) si potrà ancor prima dei sopraccitati accertamenti effettuare un adeguato trattamento antibiotico delle specie colpite , eventualmente esteso ad animali di altre specie recettive presenti nel focolaio, nei confronti del quale si adotteranno, in quanto applicabili, le misure di cui all'art. 10 del regolamento di polizia veterinaria;
- f) derattizzazione accurata dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;
Il sequestro degli animali è revocato a guarigione clinica conseguita a mezzo di adeguata terapia antibiotica, che dovrà risultare da apposita certificazione veterinaria.
 - Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al DPR 08.02.1954, N. 320 che costituisce nel pagamento di una somma che va da un minimo di €1.549,37 ad un massimo di €9.296,22.

I proprietari e detentori dell'allevamento interessato, i veterinari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza che, notificata agli interessati, entra immediatamente in vigore.

Dalla residenza Municipale ,addì, 05.04.2012

IL SINDACO
Dott. Domenico Lerede